

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO



REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 31 maggio 2023

Sommario

TITOLO 1	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO 1 - <i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>	4
ARTICOLO 2 - <i>DEFINIZIONI</i>	4
ARTICOLO 3 - <i>PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI</i>	5
ARTICOLO 4 - <i>PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI</i>	5
ARTICOLO 5 - <i>CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI</i>	5
ARTICOLO 6 - <i>ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI</i>	6
TITOLO 2	8
SERVIZI DI RACCOLTA	8
ARTICOLO 7 - <i>CRITERIO ORGANIZZATIVO PER I SERVIZI DI RACCOLTA</i>	8
ARTICOLO 8 - <i>CONFERIMENTI</i>	8
ARTICOLO 9 - <i>CONTENITORI PER LA RACCOLTA PRESSO I CONDOMINI</i>	9
ARTICOLO 10 - <i>OPERAZIONI DI RACCOLTA</i>	9
ARTICOLO 15 - <i>RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO E CONTENITORI METALLICI</i>	11
ARTICOLO 16 - <i>RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA</i>	12
ARTICOLO 17 - <i>RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE</i>	13
ARTICOLO 18 - <i>RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA</i>	14
ARTICOLO 19 - <i>RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE</i>	15
ARTICOLO 20 - <i>RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI</i>	15
ARTICOLO 21 - <i>ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI</i>	15
ARTICOLO 22 - <i>RIFIUTI INGOMBRANTI</i>	16
ARTICOLO 23 - <i>RIFIUTI INERTI</i>	17
ARTICOLO 24 - <i>RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' CIMITERIALE</i>	18
ARTICOLO 25 - <i>PESATA DEI RIFIUTI URBANI</i>	18
TITOLO 3	19
SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO	19
ARTICOLO 26 - <i>CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI SPAZZAMENTO</i>	19
ARTICOLO 27 - <i>OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI UTENTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO</i>	19
ARTICOLO 28 - <i>CONTENITORI PORTARIFIUTI</i>	20
ARTICOLO 29 - <i>MERCATO</i>	20
ARTICOLO 30 - <i>MANIFESTAZIONI PUBBLICHE</i>	20
ARTICOLO 31 - <i>CONFERIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI ANIMALI</i>	20
ARTICOLO 32 - <i>LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI</i>	21
TITOLO 4	22
DISPOSIZIONI FINALI	22
ARTICOLO 33 - <i>INFORMAZIONE</i>	22

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Aggiornamento del Regolamento di Igiene Urbana

ARTICOLO 34 - <i>VIGILANZA</i>	22
ARTICOLO 35 - <i>OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ALTRE DISPOSIZIONI</i>	22
ARTICOLO 36 - <i>SISTEMA SANZIONATORIO</i>	22
ARTICOLO 37 – <i>ENTRATA IN VIGORE</i>	24
ARTICOLO 38 – <i>PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO</i>	24
ARTICOLO 39 – <i>ABROGAZIONE DELLE NORME PREVIGENTI</i>	24

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Santa Maria a Vico, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del Decreto Legislativo 152/2006, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ed, in particolare, ha come oggetto:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione di rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per la gestione dei rifiuti urbani si intendono le attività di:

- a) Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o detentore;
- b) Raccolta : le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti;
- c) Raccolta differenziata : le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernite atte a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee;
- d) Spazzamento : le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche comprese i giardini, parchi e aree all'esterno del cimitero o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- e) Cernita : le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- f) Recupero : le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;
- g) Trasporto : le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- h) Trattamento: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo dei rifiuti;
- i) Smaltimento finale : il deposito finale in appositi impianti dei rifiuti;
- j) Gestore del servizio : affidatario/ affidatari dei servizi di igiene urbana.

ARTICOLO 3 - PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente regolamento:

- a) costituisce attività di pubblico interesse;
- b) deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
- c) deve essere condotta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori od odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico;

Il Comune di Santa Maria a Vico effettua la gestione dei rifiuti urbani attraverso l'affidatario del servizio, con le modalità stabilite dal presente regolamento.

ARTICOLO 4 - PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni e con l'affidatario del servizio, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti anche mediante la promozione di accordi.

ARTICOLO 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai fini del presente regolamento sono classificati come **rifiuti urbani**:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo articolo 6;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed tumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);

Tra i **rifiuti urbani**, inoltre, sono ricompresi:

- **Rifiuti Ingombranti**: i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico, di uso comune (quali ad esempio elettrodomestici, articoli di arredamento, ecc.), provenienti da fabbricati di cui al punto a) del precedente punto, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni;
- **Rifiuti Urbani Pericolosi**: quelli così classificati dalle disposizioni comunitarie e nazionali, provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 152/2006;
- **Rifiuti Urbani Misti**: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche.

ARTICOLO 6 - ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi e cioè quelli che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le seguenti condizioni in base alla provenienza:

- derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere a), d) e) e del Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- rifiuti sanitari: che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 Dicembre 1978 n. 833; che non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254;
- siano provenienti da locali ad uso ufficio, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui di producono i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3 lettera c), del Decreto Legislativo 152/2006.

Inoltre ai fini dell'assimilazione, i rifiuti devono rispettare le seguenti condizioni relative alla qualità e quantità:

- a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al sub
- b) punto 1.1.1 della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n.915/1982 purché non liquidi e di seguito riportati:
 - Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti vuoti di vetro, plastica e metalli, latte e lattine e simili);
 - secchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - Paglia e prodotti di paglia;
 - Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - Feltri e tessuti non tessuti;
 - Pelle e similpelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, esclusi camere d'aria, copertoni e simili;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 080103/080104/080105;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lana di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimenti purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina,

sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dal l'estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
- accessori per l'informatica con l'esclusione dei beni compresi tra i durevoli così come individuati all'articolo 44, comma 5, del Decreto Legislativo n.22/19/97, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 151 del 20 luglio 2005;

c) i rifiuti sanitari abbiano le seguenti caratteristiche:

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative citate al punto 4 e quantitative indicata al successivo punto 6;
- spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del Decreto del Presidente della Repubblica n 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera

d) rispettino il Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tali destinazioni nell'ambito territoriale ottimale;

e) ed inoltre che il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ed effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

f) Sono assimilati agli urbani ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata, gli imballaggi primari (che servono direttamente a contenere il materiale), secondari (che servono a presentare adeguatamente il prodotto) e terziari (che servono per il trasporto dei prodotti) che rispettino i criteri di qualità. Inoltre sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato a condizione che la potatura abbia un volume tale da non richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto. Sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.

Il deposito dei sacchi sulla pubblica via ed in luoghi privati in vista al pubblico, può avvenire dalle ore 21.00 del giorno precedente il ritiro.

TITOLO 2 SERVIZI DI RACCOLTA

ARTICOLO 7 - CRITERIO ORGANIZZATIVO PER I SERVIZI DI RACCOLTA

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. In tal senso, ove di seguito compare la dizione "prescrizione del Gestore del servizio", si intende che le stesse prescrizioni devono essere coerenti con il Capitolato citato.
2. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.
3. La raccolta dei rifiuti urbani è estesa a tutto il territorio comunale e viene, di norma, effettuata mediante sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta con sistemi domiciliari ("porta a porta").
4. L'articolazione di servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza.

ARTICOLO 8 - CONFERIMENTI

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.
 2. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti, in accordo al relativo regolamento comunale del compostaggio.
 3. In considerazione dell'elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuti per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal Gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
 4. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere collocati solo in idonei sacchi chiusi, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.
 5. E' vietato depositare unitamente ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non assimilati, nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. E' altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.
 6. E' vietato depositare unitamente ai rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all'articolo 23 del presente regolamento.
 7. E' vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura.
-

ARTICOLO 9 - CONTENITORI PER LA RACCOLTA PRESSO I CONDOMINI

1. Presso i condomini il conferimento dei rifiuti deve avvenire esclusivamente a mezzo dei contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore del servizio.
2. I contenitori sono collocati su area, appositamente predisposta a cura e spese del proprietario, con le seguenti caratteristiche:
 - insistente su terreno privato;
 - di dimensioni adeguate;
 - il più vicino possibile all'accesso della strada pubblica;
 - realizzata in modo da consentire la facile e sollecita rimozione dei contenitori da parte degli addetti al servizio;
 - pavimentata con materiale consistente, omogeneo e lavabile;
 - collegata alla strada pubblica mediante pavimentazione continua, consistente ed omogenea, non attraversante locali pubblici.
3. Qualora la particolare conformazione dell'edificio renda impossibile l'adattamento alle norme sopra indicate, gli interessati propongono altre soluzioni che l'Amministrazione Comunale esamina e valuta unitamente ai competenti uffici comunali.
4. Nei giorni e nelle ore di raccolta dei rifiuti le aree destinate alla collocazione dei contenitori ed il percorso per raggiungerle sono mantenuti liberi ed accessibili al personale addetto; in caso contrario l'affidatario è esonerato dall'obbligo di raccolta.
5. I soggetti tenuti rispondono all'Amministrazione Comunale dell'alienazione e/o danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in uso.
6. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del Gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte dell'Amministrazione Comunale in funzione degli esistenti vincoli logistici
7. Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.
8. E' vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare in contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'Amministrazione.
9. E' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o non agevole il servizio di raccolta.
10. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani.
11. Tutti i soggetti che eseguono i lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare l'Amministrazione Comunale con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica a loro carico.
12. Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.

ARTICOLO 10 - OPERAZIONI DI RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di norma tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 7.
2. L'affidatario del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che

comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).

3. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

ARTICOLO 11 - TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e delle norme in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale.
3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
 - il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee ed il raggruppamento per il trasporto.

ARTICOLO 12 - NORME SPECIFICHE PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. Sulla base degli orientamenti indicati dalla Unione Europea e degli indirizzi generali di cui agli articoli 3 e 7 del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale definisce quali categorie di frazioni dei rifiuti urbani sottoporre a raccolta differenziata, con le finalità di:
 - riutilizzo e recupero dei materiali;
 - protezione della salute e dell'ambiente;
 - miglioramento dell'efficienza degli impianti di trattamento e smaltimento;
 - riduzione dell'impatto degli impianti di trattamento e smaltimento.
2. Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.
3. Le raccolte differenziate sono realizzate con modalità domiciliari, dette anche "porta a porta", mediante l'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/presso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in giorni e con modalità predefinite.
4. Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire negli orari previsti dal comune ed in particolare dalle ore 21:00 alle ore 24:00 del giorno precedente.
5. Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili per le frazioni a cui sono dedicati.
6. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietata la miscelazione tra le diverse frazioni merceologiche;
7. L'Amministrazione Comunale promuove controlli specifici sul corretto conferimento dei rifiuti.

ARTICOLO 13 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (RESIDUO)

1. Il conferimento dei **rifiuti urbani indifferenziati (residuo)** deve essere effettuato in sacchi trasparenti a perdere.
2. All'interno dei sacchi potranno essere conferite le tipologie di rifiuto che non sono oggetto di raccolta differenziata.
3. L'esposizione dei sacchi deve rispettare il calendario predisposto e gli orari indicati dall'Amministrazione

Comunale.

4. Per le modalità di conferimento dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:
 - Abitazioni unifamiliari: i sacchi devono essere posizionati di norma, ben chiusi, ove possibile, in corrispondenza del limite di proprietà dell'utenza oppure nel punto più prossimo alla pubblica via. Qualora i sacchi vengano posizionati su aree pubbliche o ad uso pubblico l'utente deve accertarsi che la loro collocazione non costituisca intralcio veicolare/pedonale.
 - Condomini e abitazioni in regime condominiale: i sacchi devono essere posizionati di norma, ben chiusi, ove possibile, in corrispondenza del limite di proprietà del condominio oppure nel punto più prossimo alla pubblica via. Qualora i sacchi vengano posizionati su aree pubbliche o ad uso pubblico l'utente deve accertarsi che la loro collocazione non costituisca intralcio veicolare/pedonale e sarà preventivamente concordato con l'Ente.
5. Il deposito dei sacchi contenenti i rifiuti indifferenziati (residuo) sulla pubblica via ed in luoghi privati in vista al pubblico, può avvenire dalle ore 21.00 del giorno precedente il ritiro.

ARTICOLO 14 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE

1. La raccolta differenziata delle **frazioni cartacee** avviene con raccolte domiciliari.
2. Il conferimento deve essere effettuato utilizzando scatole di cartone, sacchetti di carta o spago.
3. Potranno essere conferiti:
 - carta, cartoncino e cartone pulito di ogni tipo;
 - giornali e riviste;
 - libri e quaderni;
 - fotocopie e fogli vari;
 - gli imballaggi in cartone (dovranno essere adeguatamente ridotti di volume).
4. L'esposizione delle frazioni cartacee deve rispettare il calendario predisposto e gli orari indicati dall'Amministrazione Comunale.
5. Le scatole e gli imballaggi in cartone devono evitare, qualora il punto di conferimento sia stato individuato sulla proprietà pubblica o ad uso pubblico, un eccessivo ingombro della sede stradale.
6. Per le modalità di conferimento dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:
 - Abitazioni unifamiliari: le frazioni cartacee devono essere posizionate di norma, ove possibile, in corrispondenza del limite di proprietà dell'utenza oppure nel punto più prossimo alla pubblica via. Qualora le frazioni vengano posizionate su aree pubbliche o ad uso pubblico l'utente deve accertarsi che la loro collocazione non costituisca intralcio veicolare/pedonale.
 - Condomini e abitazioni in regime condominiale: le frazioni cartacee devono essere posizionate di norma, ove possibile, in corrispondenza del limite di proprietà del condominio oppure nel punto più prossimo alla pubblica via. Qualora le frazioni vengano posizionate su aree pubbliche o ad uso pubblico l'utente deve accertarsi che la loro collocazione non costituisca intralcio veicolare/pedonale e sarà preventivamente concordato con l'Ente.

Il deposito delle frazioni cartacee sulla pubblica via ed in luoghi privati in vista al pubblico, può avvenire dalle ore 21.00 del giorno precedente il ritiro.

ARTICOLO 15 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO E CONTENITORI METALLICI

1. Il conferimento della frazione riciclabile **vetro e contenitori metallici** deve essere effettuato in appositi contenitori o buste di colore blu.
2. All'interno dei contenitori potranno essere conferiti:
 - bottiglie, vasetti di vetro e tutto il vetro comune;

- lattine in alluminio o in acciaio;
 - barattoli per conserve;
 - contenitori completamente o parzialmente in latta;
 - scatole metalliche per cibo;
 - contenitori e fogli in alluminio;
 - tappi a corona
3. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori di vetro e alluminio e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo togliendo anche le etichette, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata. Sarà cura dell'utente effettuare il lavaggio e la relativa disinfezione dei contenitori.
 4. Per le lastre di vetro è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, predisponendo apposito ritiro mediante chiamata diretta all'Ufficio protezione Civile del Comune o recandosi personalmente presso il comune per ottenere informazioni sul conferimento.
 5. L'esposizione dei contenitori deve rispettare il calendario e gli orari indicati dall'Amministrazione Comunale.
 6. Il ritiro dei contenitori deve essere effettuato a cura dell'utenza dopo lo svuotamento e comunque entro la giornata prevista dal calendario per la raccolta.
 7. Per le modalità di conferimento dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:
 - Abitazioni unifamiliari: il contenitore deve essere posizionato di norma, ove possibile, in corrispondenza del limite di proprietà dell'utenza oppure nel punto più prossimo alla pubblica via. Qualora il contenitore venga posizionato su area pubblica o ad uso pubblico l'utente deve accertarsi che la sua collocazione non costituisca intralcio veicolare/pedonale.
 - Condomini e abitazioni in regime condominiale: i contenitori devono essere posizionati di norma, ove possibile, in corrispondenza del limite di proprietà del condominio oppure nel punto più prossimo alla pubblica via. Qualora i contenitori vengano posizionati su aree pubbliche o ad uso pubblico l'utente deve accertarsi che la loro collocazione non costituisca intralcio veicolare/pedonale e sarà preventivamente concordato con l'Ente.

Il deposito dei contenitori sulla pubblica via ed in luoghi privati in vista al pubblico, può avvenire dalle ore 21.00 del giorno precedente il ritiro.

ARTICOLO 16 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA

1. Il conferimento della **frazione riciclabile plastica** deve essere effettuato in sacchi di colore giallo, trasparente, a perdere;
2. All'interno dei sacchi potranno essere conferiti:
 - bottiglie di acqua minerale, di bibite, di olio, di succhi, di latte, ecc.;
 - flaconi/dispensatori di sciroppi, di creme, di salse, ecc.;
 - confezioni rigide per dolci (es. scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte);
 - confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es. affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura);
 - vaschette portauova;
 - vaschette per alimenti (carne, pesce);
 - vaschette/barattoli per gelati;
 - contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert;
 - reti per frutta e verdura;
 - pellicole trasparenti;
 - barattoli per alimenti in polvere;
 - contenitori vari di alimenti per animali;
 - coperchi;
 - cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere (questi potranno essere posti a fianco dei

- sacchi);
- flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa e della persona, cosmetici, acqua distillata;
 - barattoli per il confezionamento di prodotti vari (es. cosmetici, articoli di cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici);
 - film e pellicole da imballaggio (anche espanso per imballaggi di beni durevoli);
 - blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es. gusci per giocattoli, articoli di cancelleria, gadget vari, articoli per ferramenta e bricolage);
 - scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento;
 - gusci, barre, chip da imballaggio in polistirolo espanso;
 - reggette per legatura pacchi;
 - sacchi, sacchetti, buste (es. shopper, sacchi per detersivi, bicchieri, forchette e piatti di plastica per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali);
 - vasi per vivaisti.

Poiché gli imballaggi in plastica oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

L'esposizione dei sacchi deve rispettare il calendario predisposto e gli orari indicati dall'Amministrazione Comunale.

Per le modalità di conferimento dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:

- Abitazioni unifamiliari: i sacchi dovranno essere posizionati di norma, ove possibile, in corrispondenza del limite di proprietà dell'utenza oppure nel punto più prossimo alla pubblica via. Qualora i sacchi vengano posizionati su area pubblica o ad uso pubblico l'utente deve accertarsi che la loro collocazione non costituisca intralcio veicolare/pedonale.
- Condomini e abitazioni in regime condominiale: i sacchi devono essere posizionati di norma, ove possibile, in corrispondenza del limite di proprietà del condominio oppure nel punto più prossimo alla pubblica via. Qualora i sacchi vengano posizionati su aree pubbliche o ad uso pubblico l'utente deve accertarsi che la loro collocazione non costituisca intralcio veicolare/pedonale e sarà preventivamente concordato con l'Ente.
- Il deposito dei sacchi sulla pubblica via ed in luoghi privati in vista al pubblico, può avvenire dalle ore 21.00 del giorno precedente il ritiro.

ARTICOLO 17 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La **frazione verde**, consistente in quanto definito all'articolo 6, punto 4, del presente regolamento, proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente.
2. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc. In ogni caso, per le utenze interessate, è stata promossa la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti, sviluppata nel rispetto delle norme igieniche sanitarie ed nell'evitare, per quanto possibile, lo sviluppo di insetti e di odori in pubblica via. Qualora il contenitore venga posizionato su area pubblica o ad uso pubblico l'utente deve accertarsi che la sua collocazione non costituisca intralcio veicolare/pedonale.
3. Per i Condomini e abitazioni in regime condominiale i contenitori devono essere posizionati di norma, ove possibile, in corrispondenza del limite di proprietà del condominio oppure nel punto più prossimo alla pubblica via. Qualora i contenitori vengano posizionati su aree pubbliche o ad uso pubblico l'utente deve accertarsi che la loro collocazione non costituisca intralcio veicolare/pedonale e sarà preventivamente concordato con l'Ente.

Il deposito dei contenitori sulla pubblica via ed in luoghi privati in vista al pubblico, può avvenire dalle ore 21:00 del giorno precedente il ritiro.

ARTICOLO 18 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta della **frazione organica dei rifiuti** (di origine vegetale e animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, pizzerie, trattorie
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
 - Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE dello 03 ottobre 2002 e successive integrazioni e modificazioni.
3. Il conferimento della frazione umida deve essere effettuato in appositi sacchetti in materiale biodegradabile a perdere posizionati all'interno di contenitori/bidoncini, di colore marrone, forniti e distribuiti dal Comune. All'interno dei contenitori potranno essere conferiti:
 - alimenti deteriorati;
 - avanzi di cibo in genere;
 - bastoncini "netta orecchie" in materiale biodegradabile;
 - bucce di frutta e scarti di verdura;
 - bustine del the/camomilla;
 - fondi di caffè;
 - carta assorbente da cucina;
 - cenere di legna (spenta);
 - fiori appassiti in piccole quantità;
 - paglia;
 - piume e pelli di animali;
 - sacchetti in materiale biodegradabile;
 - semi;
 - tovaglioli di carta usati.
4. E' vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal Comune e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.
5. La frazione organica deve essere destinata al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di composte di elevata qualità (Decreto Legislativo n. 217/2006), da sola o in miscela per compostaggio.
6. L'esposizione dei contenitori deve rispettare il calendario predisposto e gli orari indicati dall'Amministrazione Comunale.
7. Il ritiro dei contenitori deve essere effettuato a cura dell'utenza dopo lo svuotamento e comunque entro la giornata prevista dal calendario di raccolta.
8. Per le modalità di conferimento dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:
 - Abitazioni unifamiliari: il contenitore deve essere posizionato di norma, ove possibile, in corrispondenza del limite di proprietà dell'utenza oppure nel punto più prossimo alla pubblica via. Qualora il contenitore venga posizionato su area pubblica o ad uso pubblico l'utente deve accertarsi che la sua collocazione non costituisca intralcio veicolare/pedonale.
 - Condomini e abitazioni in regime condominiale: i contenitori devono essere posizionati di norma, ove possibile, in corrispondenza del limite di proprietà del condominio oppure nel punto più prossimo alla pubblica via. Qualora i contenitori vengano posizionati su aree pubbliche o ad uso pubblico l'utente deve accertarsi che la loro collocazione non costituisca intralcio veicolare/pedonale e sarà preventivamente concordato con l'Ente.

Il deposito dei contenitori sulla pubblica via ed in luoghi privati in vista al pubblico, può avvenire dalle ore 21.00 del giorno precedente il ritiro.

ARTICOLO 19 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE

1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 194/2003 le **pile e gli accumulatori usati** di cui all'articolo 1 del suddetto decreto, pile e accumulatori contenenti:
 - oltre 25 mg.di mercurio per elemento;
 - oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
 - oltre lo 0,4% in peso di piombo;
 - fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
 - le pile al manganese del tipo a bottone;
 - le batterie dei telefoni cellulari;
 - altri accumulatori usati sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso i contenitori appositamente posizionati sul territorio.
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.
3. Presso gli esercizi di vendita delle pile e degli accumulatori usati di cui all'articolo 2 del Decreto Ministeriale n.194/2003 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli
4. e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenziati la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.
5. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.
6. Sono fatte salve le disposizioni della Legge n. 475/1988 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

ARTICOLO 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI

1. I **medicinali scaduti** e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati sul territorio comunale.
2. Negli stessi vanno introdotti esclusivamente i medicinali privi degli imballaggi in carta o cartoncino.
3. I contenitori per farmaci devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

ARTICOLO 21 - ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI

1. Presso il centro raccolta è attivo il servizio di raccolta differenziata e conferimento separato delle seguenti tipologie di rifiuto:
 - batterie e pile esauste;
 - accumulatori per auto;
 - medicinali scaduti e siringhe usate;
 - oli vegetali e grassi animali esausti;
 - lampade al neon e tubi fluorescenti.
2. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Comune di Santa Maria a Vico (CE) e dal Decreto Ministeriale 08 aprile 2008, per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.
3. I materiali raccolti sono avviati presso la stazione di conferimento o presso servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero.

ARTICOLO 22 - RIFIUTI INGOMBRANTI

1. I beni durevoli individuati dall'articolo 44, comma 5, del Decreto Legislativo n. 22/1997 sono quelli di seguito indicati:
 - frigoriferi, surgelatori e congelatori (privi di sistema impiantistico e/o motore);
 - televisori;
 - computer (compresi i monitor, le stampanti e le tastiere);
 - lavatrici e lavastoviglie;
 - condizionatori d'aria;
 - ed inoltre: piccoli elettrodomestici, utensili elettrici, altri apparecchi elettrici ed elettronici, ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al precedente punto 1 e, limitatamente agli utenti domestici nel caso in cui non procedano all'acquisto di un nuovo bene di tipologia equivalente.
2. Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al punto 1, l'affidatario del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolosi.
3. In ogni caso gli utenti sono tenuti al conferimento nel rispetto delle modalità stabilite dal Decreto Ministeriale 08 aprile 2008 e dal Decreto Ministeriale 13 maggio 2009.
4. Destinatari del servizio:
 - a) La raccolta a domicilio è rivolta esclusivamente alle utenze domestiche con sede nel Comune di Santa Maria a Vico (CE) ed in regola con il pagamento del tributo della tassa rifiuti, organizzata per le sole tipologie di rifiuto riconducibili ai "Rifiuti ingombranti" e "Raccolta RAEE".
 - b) Viene assolutamente esclusa la possibilità di svolgimento del servizio nei confronti di ditte, imprese, attività artigianali, commerciali, sanitarie, di servizio etc., associazioni, gruppi, società etc.
 - c) Viene inoltre esclusa la possibilità di usufruire del servizio per sgombero locali o per traslochi e movimentazioni in genere per i quali non sia previsto lo smaltimento finale del materiale.
5. Tipologia dei materiali soggetti a raccolta a domicilio:
 - a) Ai fini del presente regolamento rientra nella denominazione di materiale ingombrante, qualsiasi tipo di oggetto appartenente prevalentemente all'arredo della casa (letti, divani, tavoli, armadi etc.), e/o all'attività domestica (cosiddetti "beni durevoli" quali carcasse di frigoriferi, lavatrici, tv – assenza di motore ed impianti - ed inoltre, utensili, giocattoli, etc.) che per proprie caratteristiche (dimensioni, peso, rigidità) non possono essere smaltiti come rifiuti urbani.
6. Fermo restando quanto sopra, si sottolinea l'esclusione dal servizio di materiali palesemente non rientranti nella casistica suddetta, indipendentemente dalla quantità, tra i quali si cita, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) materiali inerti derivanti da attività di costruzione o demolizione (ad es.: piastrelle rivestimento, sanitari, calcinacci etc.)
 - b) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e/o giardini (potature, sfalci d'erba etc.)
 - c) rifiuti pericolosi (manufatti contenenti amianto, contenitori destinati a contenere gas in pressione, etc.)
7. Caratteristiche di svolgimento del servizio:
 - a) Il servizio è normalmente eseguito nella mattinata di Martedì non festivo per gli Ingombranti (anche se soggetto a nuove disposizioni in accordo all'organizzazione del cantiere), e generalmente il venerdì a settimane alterne per la raccolta dei rifiuti RAEE ((anche se soggetto a nuove disposizioni in accordo all'organizzazione del cantiere).
 - b) Quanto sopra potrà essere modificato nel corso dell'anno, tenuto conto delle effettive disponibilità dell'Amministrazione Comunale, in termini di operatori, mezzi e capacità di smaltimento dei rifiuti.
 - c) Il servizio potrà inoltre essere sospeso in caso di particolari condizioni meteorologiche e in condizioni stabilite dalla piattaforma di conferimento finale.
 - d) Il servizio potrà essere svolto solo se il cittadino risulta in regola con il pagamento del tributo

della tassa rifiuti.

- e) Il servizio è svolto pertanto in relazione a rifiuti ingombranti riconducibili ad un "Nucleo" identificabile nel soggetto titolare della Tassa Rifiuti e negli occupanti il dato immobile.
- f) L'entità dei rifiuti ingombranti non potrà essere superiore rispetto alla capacità di carico del mezzo adibito al servizio e comunque mai superiore alle tre unità per singola richiesta per un volume complessivo di 3 mc.
- g) A tal fine si evidenzia che per "unità" è inteso un oggetto con caratteristiche di impiego aventi aspetti di "unicità", in tal senso oggetti diversi, qualora artificiosamente o impropriamente assemblati, verranno computati in più unità.
- h) Nel caso in cui i rifiuti ingombranti oggetto della richiesta siano tipologicamente difforni da quanto richiesto dall'utenza o in numero superiore al limite di cui sopra, si provvederà al ritiro parziale per i soli rifiuti "conformi" alla disciplina del presente regolamento. I rifiuti in eccesso saranno lasciati sul posto. Gli operatori comunicheranno, al momento dell'intervento, l'impossibilità di provvedere al totale/parziale ritiro del materiale esposto.
- i) Resta a completo carico dell'utenza rimuovere i rifiuti eventualmente presenti sulla sede stradale pubblica. In caso contrario troveranno applicazione le azioni sanzionatorie previste dalle vigenti leggi e regolamenti in materia, relativamente all'abbandono dei rifiuti (Regolamento di Igiene Urbana del Comune di Santa Maria a Vico)
- j) Il materiale ingombrante deve essere collocato a cura dell'utente, nel giorno previsto per il ritiro entro le 6:30, nei pressi dell'immobile interessato, in posizione tale da consentire il ritiro, da parte degli operatori, senza necessità di accedere alla proprietà privata. Se i rifiuti sono depositati in un luogo non liberamente accessibile (es. immediatamente dietro il cancello di ingresso) dovrà essere garantita la reperibilità in giornata per consentire il ritiro del materiale. Nel caso in cui fosse necessario ricorrere ad attività di facchinaggio all'interno della propria abitazione (ad esempio per l'impossibilità di spostare autonomamente il materiale o di esporre il materiale sulla pubblica via) sarà cura del proprietario o del detentore del rifiuto provvedere ad incaricare personale in grado di svolgere tale compito. Il comune declina ogni responsabilità in merito allo svolgimento delle attività di facchinaggio su area privata.
- k) I rifiuti dovranno essere depositati in modo ordinato, rispettoso del decoro pubblico e curandosi di non recare intralcio o pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni. Il Comune, pertanto, non sarà responsabile di eventuali danni a persone o cose derivanti dal deposito di rifiuti sulla pubblica via in attesa del ritiro da parte degli operatori addetti alla raccolta.

8. Modalità di svolgimento del servizio:

- a) Per usufruire del servizio il cittadino residente dovrà fare espressa richiesta, con compilazione di apposito modulo reperibile sul sito web del Comune di Santa Maria a Vico o presso gli uffici comunali (il modulo è allegato al presente Regolamento)
- b) Il modulo andrà trasmesso agli uffici della Protezione Civile (i cui locali sono identificati presso la casa comunale), che provvederà ad inserire la richiesta in apposito elenco, comunicando il giorno previsto per il ritiro. L'ufficio competente avvertirà l'utente relativamente al ritiro del materiale di cui alla prenotazione effettuata il giorno prima del ritiro.
- c) Non possono essere accettate, da parte della stessa utenza, più richieste da eseguirsi per la stessa giornata. Si intendono rifiutate le richieste compilate in modo non completo.
- d) La richiesta può essere avanzata da un qualunque soggetto componente il "nucleo" per un dato immobile, presso il quale avverrà il ritiro, fermo restando la espressa indicazione del soggetto intestatario TARI relativo all'immobile stesso.
- e) La richiesta dovrà contenere la descrizione dei rifiuti ingombranti oggetto del ritiro ed il luogo ove gli stessi verranno posti.

ARTICOLO 23 - RIFIUTI INERTI

E' vietato conferire macerie provenienti da lavori edili unitamente ai rifiuti differenziati e non. Le macerie devono

essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

ARTICOLO 24 - RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' CIMITERIALE

1. I **rifiuti provenienti da attività cimiteriale** sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179"
2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dall'attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
3. Restano salvi i poteri e le funzioni di ordinanza relativamente alle attività cimiteriali poste dalla legge in capo al Sindaco.

ARTICOLO 25 - PESATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi nonché prima del trasporto ai siti di smaltimento e/o recupero, ove sia possibile al fine di ottenere il dato in contraddittorio.

TITOLO 3

SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO

ARTICOLO 26 - CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI SPAZZAMENTO

I servizi di spazzamento, così come definiti dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui al successivo articolo 28, sono assicurati all'interno del perimetro comunale limitatamente a:

- strade e piazze classificate come comunali;
- strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
- aree pubbliche scoperte utilizzate per i mercati.

L'affidatario del servizio, su disposizione del Comune, organizza il servizio di spazzamento delle strade. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il Gestore del servizio provvede ad adottare le misure utili ad evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili. In particolare è fatto divieto di avviare al compostaggio le foglie raccolte con spazzatrici stradali.

ARTICOLO 27 - OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI UTENTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.
2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
3. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sia rialzati che a raso (ivi quelli sottostanti i portici) prospicienti l'immobile di rispettiva competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza sino alla sede stradale. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.
4. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile di competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza sino alla sede stradale.
5. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3 i proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei marciapiedi sottostanti i portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai punti 3, 4 e 5 vanno raccolti e conferiti a seconda della tipologia.
7. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è fatto divieto, ai soggetti di cui ai precedenti punti 3, 4, 5 e 7 di trasferire i rifiuti sulla pubblica via, salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti.
8. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tali scopi istituiti.

ARTICOLO 28 - CONTENITORI PORTARIFIUTI

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, i contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti e delle pile esauste non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
2. Qualora vengano realizzate sul territorio cittadino opere urbanistiche e a scomputo che prevedano il posizionamento di contenitori e cestini portarifiuti, le tipologie delle attrezzature dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale.
3. E' vietato abbandonare rifiuti solidi urbani di qualsiasi natura, provenienti dalle abitazioni, nei pressi ed all'interno dei cestini stradali per la raccolta dei rifiuti che sono destinati esclusivamente alla raccolta dei rifiuti prodotti da cittadini che percorrono le strade (scontrini, carta di brioche o gelati, biglietti dell'autobus, carte di caramelle, mozziconi e pacchetti di sigarette, ecc.).

ARTICOLO 29 - MERCATO

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nel mercato si conformano ai principi generali enunciati nel presente regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica del mercato.
2. Gli operatori dei mercati devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo i principi generali di cui al punto 1 e le disposizioni contenute nelle ordinanze e regolamenti comunali relativi al mercato.
3. Gli operatori devono sgombrare l'area del mercato da veicoli ed altre attrezzature usata da ciascun operatore per l'esercizio dell'attività entro i termini stabiliti dai competenti uffici comunali.
4. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali.

ARTICOLO 30 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Fatto salvo ogni obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti e fatte salve eventuali disposizioni che regolano le campagne elettorali, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di carattere sportivo, culturale o altrimenti motivate, su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative al Comune, con un preavviso di almeno dieci giorni corredato dall'autorizzazione in cui dovrà essere indicato a chi spetti l'onere della spesa conseguente agli eventuali servizi aggiuntivi (attributi secondo quanto previsto dal successivo punto 3) ed il versamento di apposita cauzione, presso la Tesoreria Comunale, di importo pari ad Euro 100,00, che verrà restituita al momento del pagamento delle spese dovute conseguenti agli eventuali servizi aggiuntivi oppure in caso di insolvenza, incamerata a parziale o totale copertura delle stesse e specificando le aree che si intendono utilizzare.
2. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalla manifestazione, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori all'Amministrazione Comunale, nonché secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale dello 08 aprile 2008. Ove tecnicamente praticabile ed economicamente possibile, la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori

ARTICOLO 31 - CONFERIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI ANIMALI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani.
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione

delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

3. Oltre le sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al precedente punto 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento dell'Amministrazione Comunale, la stessa potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.
4. L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento degli escrementi di animali e delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d), comma 2, dell'articolo 184 del Decreto Legislativo n. 152/2006.
5. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE dello 03 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
6. Per quanto attiene ai letami, ai fanghi e ai reflui zootecnici, questi sono esclusi dal Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, in quanto i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie spese.

ARTICOLO 32 - LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tal fine i richiedenti dovranno versare idonea cauzione.
2. Il provvedimento temporaneo di concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa la modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, e alle materie fecali e liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o all'installazione del luna park.
3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività che trattasi.

TITOLO 4 DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 33 - INFORMAZIONE

Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale provvederà:

- a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
- a realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi.

ARTICOLO 34 - VIGILANZA

1. Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, a funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al punto 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi ed ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazione di disposizioni del regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.
4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

ARTICOLO 35 - OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme del Regolamento di Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

ARTICOLO 36 - SISTEMA SANZIONATORIO

Ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 200 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi e divieti disciplinati dal presente regolamento sono di seguito definite:

- a. dispersione dei rifiuti e mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato; sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 600,00;
- b. divieto di realizzazione di fosse per la conservazione dei rifiuti (articolo 8, punto 2): sanzione amministrativa da Euro 150,00 ad Euro 900,00;
- c. conferimento di rifiuti in maniera difforme rispetto alle prescrizioni del regolamento: sanzioni amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 600,00;
- d. mancata osservanza degli orari di esposizione dei rifiuti: sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 600,00;
- e. mancata osservanza dell'obbligo di mantenere liberi ed accessibili al personale addetto i contenitori per la raccolta nelle abitazioni plurifamiliari (articolo 9, punto 4): sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 600,00;
- f. divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida su spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone: sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 600,00;

- g. obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri: sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 600,00;
- h. obbligo della pulizia del suolo pubblico per chiunque imbratti per lo svolgimento di una propria attività (anche temporanea): sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 600,00;
- i. mancata osservanza dell'obbligo di pulizia dei marciapiedi: sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00;
- j. obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità con il regolamento edilizio, di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse sono stati depositati: sanzione amministrativa da Euro 150,00 ad Euro 900,00;
- k. divieto di trasferimento dei rifiuti sulla pubblica via durante le operazioni di pulizia del suolo salvo diverse disposizioni finalizzate alla raccolta domiciliare dei rifiuti: sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00;
- l. obbligo ai titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti di collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi: sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00;
- m. divieto di gettare volantini sul suolo pubblico: sanzione amministrativa da Euro 150,00 ad Euro 900,00;
- n. obbligo agli esercenti che effettuano attività di volantinaggio in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, di collocare in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti: sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00;
- o. conferimento improprio dei rifiuti da parte degli operatori dei mercati rispetto alle modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale: sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00;
- p. mancata o tardiva comunicazione del programma delle iniziative di manifestazioni pubbliche o altre iniziative analoghe: sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00;
- q. obbligo di pulizia delle aree interessate alle manifestazioni sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dall'Amministrazione Comunale: sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 600,00;
- r. obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani: sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 600,00;
- s. obbligo di ripristino del sito da parte dei conduttori di cani: sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 600,00;
- t. obbligo per chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, di provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area: sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 600,00;
- u. obbligo per coloro che effettuano attività relative alla costruzione, alla demolizione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e per chi occupa aree per interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura, con l'occupazione di aree pubbliche, o di uso pubblico, di mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo: sanzione amministrativa da Euro 150,00 ad Euro 900,00;
- v. obbligo per gli occupanti aree per spettacoli viaggianti e luna park di mantenere pulite le aree stesse durante l'uso e lasciarle pulite: sanzione amministrativa da Euro 150,00 ad Euro 900,00;
- w. abbandono ramaglie in qualunque luogo non autorizzato: sanzione amministrativa da Euro 300,00 ad Euro 900,00;
- x. Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo: sanzione amministrativa da Euro 500,00 ad Euro 3.000,00 (salva applicazione degli artt. 255 e 256 del D.Lgs 152/2006);
- y. Abbandono del materiale in amianto (tipo Eternit) e simili: sanzione amministrativa da Euro 1.000,00 ad

Euro 6.000,00;

- z. Abbandono di ingombranti, RAEE, pile, elettrodomestici, rifiuti pericolosi: sanzione amministrativa da Euro 250,00 ad Euro 1.500,00;
- aa. Affidamento a persone non autorizzate di ingombranti, RAEE, elettrodomestici (la sanzione verrà applicata sia a chi affida e sia a chi riceve): sanzione amministrativa da Euro 1.500,00 ad Euro 9.000,00;
- bb. obbligo di pulizia dei rifiuti abbandonati da parte dei proprietari, locatari, conduttori di terreni non utilizzati: sanzione amministrativa di Euro 1.000,00;
- cc. obbligo di pulizia, di ripristino delle condizioni originari, di allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi in caso di scarico abusivo su aree private, da parte del proprietario, in solido con chi ha la disponibilità del terreno: sanzione amministrativa di Euro 1.000,00 (da applicare in caso di recidività o in caso di abbandono di rifiuti pericolosi o nel caso di combustione degli stessi);

Si specifica che per le sanzioni applicate ai condomini risponderà il condominio ove non sia individuabile il trasgressore. Nel caso di sanzione applicata al condominio (in assenza del trasgressore) le sanzioni di cui ai punti precedenti saranno applicate nella misura massima raddoppiata.

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni sanzionatorie si fa riferimento al Codice della Strada e ad altre norme di settore.

ARTICOLO 37 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera di Consiglio Comunale che ne dispone l'approvazione.

ARTICOLO 38 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, divenuto esecutivo, sarà consegnata al Responsabile del Settore di Polizia Municipale per quanto di competenza.

Copia del Regolamento medesimo sarà pubblicata sul sito internet dell'ente a disposizione degli amministratori e cittadini perché possano prenderne visione in qualsiasi momento.

ARTICOLO 39 – ABROGAZIONE DELLE NORME PREVIGENTI

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento di igiene urbana e qualsivoglia altra disposizione precedente in contrasto con quanto riportato nel presente regolamento.